

QUESITO 1

Buongiorno

In riferimento alla procedura di cui in oggetto, dato che si specifica che la procedura di gara non è soggetta al Nuovo Codice 50/2016, si chiede:

1. E' ammesso l'istituto dell'avvalimento per tutte le categorie indicate (OG1-OG11-OS25) o solo per la categoria OG1?

Risp: No l'avvalimento è espressamente vietato dal bando di gara come chiaramente esplicitato all'art. 20 dello stesso.

2. Per il subappalto occorre indicare la terna? In caso negativo è obbligatorio indicare un subappaltatore o basta la semplice dichiarazione di voler subappaltare?

Risp: NO non è prevista né l'indicazione della terna né l'indicazione del subappaltatore, occorre soltanto la dichiarazione di volere subappaltare indicando chiaramente le lavorazioni e le percentuali che si intendono subappaltare. Il controllo sulle ditte subappaltatrici sarà fatto successivamente prima del rilascio dell'autorizzazione specifica al subappalto. (Vedi modalità e requisiti specifici di cui all'Art. 17 del bando di gara).

3. Il subappalto può essere fino al 30% dell'importo contrattuale o per le categorie specializzate OG11 e OS25 è ammesso il subappalto solo del 30% dell'importo della categoria stessa?

Risp: Come chiaramente indicato all'art. 17.2 del bando di gara "La quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo afferente alla categoria principale e alle categorie scorporabili...". Per maggior chiarezza si veda a tal proposito lo specchietto riportato all'art. 3.4 del bando di gara dove sono chiaramente indicate le quote subappaltabili per ogni categoria. In particolare per la categoria OS25, subappaltabile al 100% anche a ditte non appartenenti alla compagine sociale di BCL, occorre che si posseda tale categoria oppure in caso di ATI, occorre che la Ditta in possesso di SOA per la categoria OS25 partecipi all'ATI stessa.

4. Si chiede inoltre se per il sopralluogo e per il ritiro dei documenti c'è un numero telefonico per fissare appuntamento.

Risp: Ai sensi del punto 13.1 e 13.2 del Bando di gara ogni singola impresa (anche ogni singola impresa associata in ATI), per partecipare, anche in forma associata, dovrà prendere visione della documentazione completa di gara presso l'ufficio tecnico della Banca Centro Lazio Credito Cooperativo società cooperativa dislocata in Galliciano nel Lazio Via Aldo Moro 8, ritirare copia del supporto informatico contenente la documentazione di gara secondo le modalità stabilite al punto 13.1 del bando ed effettuare obbligatoriamente il sopralluogo, presso l'immobile oggetto dei lavori, secondo quanto stabilito al punto 13.2 dello stesso bando di gara. La mancanza dei requisiti previsti al punto 13.1 e 13.2 sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. In caso di associazioni temporanee di concorrenti o consorzi non ancora costituiti, il sopralluogo, pertanto, dovrà essere effettuato da ogni singola impresa facente parte del costituendo raggruppamento. Conseguentemente, a ciascuna di esse verrà consegnato l'attestato di presa visione e tutte le singole attestazioni, in caso di ATI, dovranno essere inserite nella documentazione di gara.

QUESITO 2

In riferimento ai lavori in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti ?

-l'ATI tra imprese iscritte nella compagine sociale è prevista solo per le categorie scorporabili o anche per la prevalente og1?

Risp: L'Ati è sempre possibile secondo le indicazioni del bando di gara, a condizione che al suo interno vi siano imprese in possesso delle categorie e classifiche richieste e delle relative SOA e che le componenti appartengano alla compagine sociale di BCL, ad eccezione delle imprese in possesso della SOA in categoria OS25 che possono non appartenere alla compagine dei soci ma devono fare parte dell'ATI ed essere in possesso della SOA per la categoria OS25.

- per la categoria os25 non essendo di importo superiore a € 150.000,00 si può partecipare dichiarando di aver eseguito direttamente lavori per l'importo di € 70.565,91.?

Risp: No, il bando prevede espressamente il possesso dell'attestazione SOA anche per la categoria OS25. Se l'impresa che partecipa non possiede la OS25 (e la relativa SOA) deve associarsi in ATI con impresa in possesso di SOA nella suddetta categoria. In caso contrario sarà esclusa dalla procedura di gara per mancanza dei requisiti richiesti.

A ulteriore chiarimento di eventuali errate interpretazioni si ribadisce che Ai sensi del punto 13.1 e 13.2 del Bando di gara ogni singola impresa (anche ogni singola impresa associata in ATI), per partecipare, anche in forma associata, dovrà prendere visione della documentazione completa di gara presso l'ufficio tecnico della Banca Centro Lazio Credito Cooperativo società cooperativa dislocata in Galliciano nel Lazio Via Aldo Moro 8, ritirare copia del supporto informatico contenente la documentazione di gara secondo le modalità stabilite al punto 13.1 del bando ed effettuare obbligatoriamente il sopralluogo, presso l'immobile oggetto dei lavori, secondo quanto stabilito al punto 13.2 dello stesso bando di gara. La mancanza dei requisiti previsti al punto 13.1 e 13.2 sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. In caso di associazioni temporanee di concorrenti o consorzi non ancora costituiti, il sopralluogo, pertanto, dovrà essere effettuato da ogni singola impresa facente parte del costituendo raggruppamento. Conseguentemente, a ciascuna di esse verrà consegnato l'attestato di presa visione e tutte le singole attestazioni, in caso di ATI, dovranno essere inserite nella documentazione di gara.

QUESITO 3

Buongiorno,

in riferimento alla categoria OS25 che incide per il 0,79% rientrando la stessa nelle categorie SIOS, ma essendo inferiore al 10% è consentito il subappalto totale della stessa, ad imprese in possesso di idoneo requisito, mantenendo il limite di subappaltabili del 30% dell'importo totale? O essendo sprovvisti di tali categorie si deve costituire necessariamente un ATI ?

Risp: *La categoria OS25 è subappaltabile al 100% ad imprese, anche non appartenenti alla compagine sociale di BCL ma che possiedano iscrizione SOA in OS25 per la classifica relativa. Le imprese non in possesso della suddetta categoria devono obbligatoriamente impegnarsi a costituire ATI con Ditte in possesso della SOA in OS25, pena l'esclusione. Se l'impresa che partecipa non possiede la OS25 (e la relativa SOA) deve associarsi in ATI con impresa in possesso di SOA nella suddetta categoria. In caso contrario sarà esclusa dalla procedura di gara per mancanza dei requisiti richiesti.*

Con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento:

- in caso di partecipazione alla gara d'appalto come ATI costituenda, la presa visione dei luoghi dove dovranno eseguirsi i lavori e la presa visione di tutti gli elaborati progettuali è in capo alla Capogruppo Mandataria oppure deve essere eseguita da tutte le imprese facenti parte del Costituendo Raggruppamento?

In attesa di ricevere un cortese sollecito riscontro cogliamo l'occasione per porgere i ns. più cordiali saluti.

Risp: *In caso di associazioni temporanee di concorrenti o consorzi non ancora costituiti, il sopralluogo dovrà essere effettuato da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese che intendono riunirsi o dal loro direttore tecnico. Conseguentemente, a ciascuna impresa della costituenda A.T.I. verrà consegnato un attestato di presa visione e tutti gli attestati della costituenda ATI andranno inseriti nella documentazione di gara.*

A ulteriore chiarimento di eventuali errate interpretazioni si ribadisce che ai sensi del punto 13.1 e 13.2 del Bando di gara ogni singola impresa (anche ogni singola impresa della costituenda ATI), per partecipare, anche in forma associata, dovrà prendere visione della documentazione completa di gara presso l'ufficio tecnico della Banca Centro Lazio Credito Cooperativo società cooperativa dislocata in Galliano nel Lazio Via Aldo Moro 8, ritirare copia del supporto informatico contenente la documentazione di gara secondo le modalità stabilite al punto 13.1 del bando ed effettuare obbligatoriamente il sopralluogo, presso l'immobile oggetto dei lavori, secondo quanto stabilito al punto 13.2 dello stesso bando di gara. La mancanza dei requisiti previsti al punto 13.1 e 13.2 sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. In caso di associazioni temporanee di concorrenti o consorzi non ancora costituiti, il sopralluogo, pertanto, dovrà essere effettuato da ogni singola impresa facente parte del costituendo raggruppamento. Conseguentemente, a ciascuna di esse verrà consegnato l'attestato di presa visione e tutte le singole attestazioni, in caso di ATI, dovranno essere inserite nella documentazione di gara.

F.to il responsabile del Procedimento
(Arch. Vincenzo Maia)